



Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol


I rappresentanti di lista

Elezioni comunali

Ripartizione II – Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni



Caratteristiche e requisiti



Presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale è previsto un rappresentante di lista effettivo ed uno – eventuale – supplente.

I rappresentanti di lista:
devono essere elettori del comune
la loro designazione è facoltativa
non sono componenti di seggio
se presenti sono considerati pubblici ufficiali
possono essere candidati e delegati di lista



2. Caratteristiche e requisiti

Possono essere designati due rappresentanti per ogni ufficio elettorale di sezione e ufficio elettorale centrale, di cui uno effettivo e uno supplente.

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

La loro designazione e la loro presenza durante le operazioni elettorali sono nell'interesse della lista e pertanto è facoltativa.

Non sono componenti dell'ufficio elettorale ma assistono alle operazioni del seggio o dell'ufficio centrale presso il quale sono stati designati.

Nel caso in cui siano presenti sono considerati pubblici ufficiali.

Rappresentante può essere anche il delegato di lista o un candidato purché elettore del comune.



**REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
/SÜDTIROL
AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

I rappresentanti di lista

Designazione: caratteristiche dell'atto e procedimento (1)

La loro designazione è fatta con atto scritto firmato dai delegati di lista

La firma del delegato è autenticata dai pubblici ufficiali stabiliti dalla legge





Elezioni comunali

Designazione: caratteristiche dell'atto e procedimento (1)


La designazione dei rappresentanti di lista deve risultare da un atto scritto, firmato da uno dei delegati di lista indicati al momento del deposito delle candidature.

I delegati non possono subdelegare altre persone per designare i rappresentanti di lista.

La firma della designazione deve essere autenticata dai pubblici ufficiali competenti nel procedimento elettorale.

Designazione: caratteristiche dell'atto e procedimento (2)

La designazione è comunicata:



al sindaco entro le ore 12 del sabato precedente le elezioni comunali e questi la comunica ai presidenti di seggio

oppure

direttamente al presidente di seggio prima dell'inizio delle operazioni (sabato pomeriggio o domenica di mattina alle ore 7).



Designazione: caratteristiche dell'atto e procedimento (2)

Le designazioni possono essere consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12 del sabato precedente il giorno delle elezioni.

Possono anche essere consegnate direttamente al presidente dell'ufficio di sezione il sabato pomeriggio o la domenica mattina purché prima dell'inizio delle operazioni.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale possono essere consegnate anche al presidente dell'ufficio stesso prima dell'inizio delle operazioni.

In questi due ultimi casi sarà consegnato al presidente (di seggio o dell'ufficio centrale) anche l'elenco dei delegati delle liste che non hanno designato rappresentanti di lista.

Designazione: autenticazione della firma

Nel procedimento elettorale sono competenti all'autenticazione:

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali;
- segretari delle Procure della Repubblica;
- presidenti delle Province;
- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- presidenti dei consigli comunali e presidenti dei consigli provinciali;
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- segretari comunali;
- funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia;
- consiglieri comunali o provinciali in casi specifici.



Designazione: autenticazione della firma

La firma della designazione deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie presso la Corte di Appello o il Tribunale, segretari delle Procure della Repubblica, presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali che hanno comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consiglieri comunali che hanno comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune (art. 14 legge n. 53/1990).

Le autenticazioni devono essere compiute secondo disposizione di legge (art. 21 , comma 2, D.P.R. 445/2000).

Le firme e le autenticazioni sono nulle se realizzate oltre 180 giorni precedenti il termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature (art. 1 L. 28 aprile 1998 n.130)

I rappresentanti di lista

Ammissione: compiti del presidente



Il presidente verifica i requisiti della validità della designazione, in particolare:

la presenza della firma di almeno un delegato di lista effettivo o supplente

l'autentica della stessa firma da parte di persona competente per legge

il diritto all'elettorato attivo nel comune del rappresentante di lista

Il presidente non ammette le designazioni che violano la legge.

Ammissione: compiti del presidente

Se le designazioni sono consegnate direttamente al presidente, questi verifica se esistono i requisiti di validità della designazione.

Se le designazioni sono state consegnate alla segreteria del comune, il presidente trova gli atti di nomina tra i documenti consegnati dall'ufficio comunale il sabato e ne verificherà la relativa validità.

Il presidente verificherà che la designazione sia firmata da almeno uno dei delegati di lista (l'elenco dei delegati è a disposizione del seggio) e, dopo avere verificato che l'autentica della firma sia stata fatta da una persona prevista dalla legge, accerterà che il rappresentante sia elettore del comune (ad esempio chiedendo di mostrare la tessera elettorale).

Se la designazione non è fatta secondo le previsioni di legge, il presidente non ammette i designati ad assistere alle operazioni elettorali.

Compiti del segretario



all'insediamento dell'ufficio
riporta nel verbale i nomi dei
rappresentanti di lista

durante le operazioni annota la
presenza dei rappresentanti di
lista segnando il loro
nominativo nel riquadro
corrispondente della giornata di
presenza

§ 2 - Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati
(Art. 261)

Il presidente, constatato che, con dichiarazioni già presentate nei termini stabiliti dall'art. 243 e che si allegano, sono stati designati i seguenti rappresentanti delle liste dei candidati:

Lista n. Identificazione della lista 00

- rappresentante effettivo signora

- rappresentante supplente signora

Lista n. Identificazione della lista 00

- rappresentante effettivo signora

- rappresentante supplente signora

Lista n. Identificazione della lista 00

- rappresentante effettivo signora

- rappresentante supplente signora

Lista n. Identificazione della lista 00

- rappresentante effettivo signora

- rappresentante supplente signora



Compiti del segretario

All'atto dell'insediamento dell'ufficio, il segretario riporta nel verbale i nomi e i cognomi dei rappresentanti di lista.

Non facendo parte dell'ufficio, i rappresentanti di lista possono presentarsi in qualsiasi momento delle operazioni elettorali.

Nel corso delle operazioni il segretario annota nel verbale la presenza dei rappresentanti designati segnando il loro nominativo nel riquadro corrispondente della giornata di presenza.

Facoltà (1)

I rappresentanti di lista hanno diritto a:



- assistere a tutte le operazioni dell'ufficio in posizione che permetta di seguirle
- trattenersi all'esterno della sala quando questa è chiusa
- chiedere al presidente di inserire a verbale brevi dichiarazioni e firmarlo
- portare un distintivo della lista che rappresentano
- assistere alle operazioni del seggio speciale e dell'ufficio distaccato.



Facoltà dei rappresentanti di lista(1)

I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale e seguire le operazioni prendendo posto all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni e in posizione che consenta loro di seguirle al meglio.

E' consentito loro di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio elettorale durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Possono chiedere al presidente di inserire sinteticamente a verbale eventuali dichiarazioni e firmare il relativo verbale.

Possono inoltre portare un bracciale o un altro distintivo che riporta il contrassegno della lista che rappresentano.

Se ne fanno richiesta possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto nel seggio speciale o nell'ufficio distaccato di sezione per la raccolta del voto in ospedale, casa di cura o a domicilio.

Facoltà (2)



annotare il numero degli elettori che si presentano a votare senza specificare le persone che votano o si astengono dal voto

firmare le strisce di chiusura dell'urna, dell'entrata della sala e i documenti di seggio



Facoltà dei rappresentanti di lista (2)

I rappresentanti di lista possono annotare il numero degli elettori che si presentano al voto ma non possono compilare elenchi di persone che abbiano votato o che si siano astenute dal voto.

Possono inoltre firmare le strisce di chiusura dell'urna, dell'entrata della sala e i documenti del seggio (il verbale e le buste).



I rappresentanti di lista

Obblighi dei rappresentanti di lista



devono rimanere in sala durante le operazioni preliminari dell'ufficio elettorale di sezione

se impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti severamente

Obblighi dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista devono rimanere in sala durante le operazioni preliminari dell'ufficio elettorale di sezione.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione dai 2 ai 5 anni e con una multa fino a 2.065 euro (art. 96, ultimo comma D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570).



I rappresentanti di lista

FINE

